MISURE URGENTI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONI FISCALI E DI RILASCIO DEL NULLA OSTA AL LAVORO, TESORERIA DELLO STATO E ULTERIORI DISPOSIZIONI FINANZIARIE E SOCIALI

Art. 11

Rinvio dei termini per l'approvazione della modulistica dichiarativa

Al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole «entro il 31 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese di febbraio» e le parole «entro il 15 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese di febbraio»;

b) all'articolo 2, comma 3-bis, le parole «entro il 15 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese di febbraio».

Versione in vigore dal 22 giugno 2022, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali
Estremi	Decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73
Titolo	I — Semplificazioni fiscali
Capo	II — Semplificazioni in materia di imposte dirette
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2022

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-in-materia-di-semplificazioni-fiscali-e-di-rilascio/art-11-rinvio-dei-termini-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

per-l-approvazione-della-modulistica-dichiarativa